

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DI REP. 137.851/34.083

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE BIBLIOTECA E CASA DI CULTURA

ACHILLE MARAZZA – ONLUS"

ART. 1) Denominazione e sede

Per disposizione testamentaria dell'illustre cittadino borgomanerese On. Avv. Achille Marazza, è istituita in Borgomanero, a cura dell'Amministrazione Comunale della Città, una Fondazione denominata "Fondazione Biblioteca e Casa di Cultura Achille Marazza – Onlus" la cui personalità giuridica è stata legalmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1319.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, subordinatamente all'Istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per effetto dell'iscrizione in detto Registro, la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE BIBLIOTECA E CASA DI CULTURA ACHILLE MARAZZA - ETS".

La Fondazione ha la sua sede in Borgomanero, Viale Marazza n. 5.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Regione Piemonte tramite la Direzione che esercita le funzioni di Sovrintendenza Bibliografica per il Piemonte ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 3 e della Legge Regionale Piemonte 19 dicembre 1978, n. 78.

ART. 2) Oggetto della Fondazione e finalità

La Fondazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), svolge, in quanto Ente del Terzo Settore, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 117/2017, le

seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- la promozione di attività culturali di interesse generale, anche con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017, concorrendo a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei componenti di tutta la Comunità;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, incluse attività di promozione e di diffusione della cultura, anche adottando iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, quale biblioteca pubblica di interesse locale, con riferimento all'art. 2 della L.R. 78/1978, in quanto Ente culturale come definito all'art. 2 della Legge Regionale Piemonte 3 settembre 1984, n. 49, ed Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, in armonia con il proprio oggetto, persegue, inoltre, le seguenti finalità:

a. raccogliere, organizzare e distribuire informazioni e documenti al servizio della Comunità;

b. conservare gli atti che testimoniano sia la storia sia l'amministrazione corrente della rispettiva Comunità e assicurare la fruizione dei medesimi per garantire l'informazione, la ricerca, lo studio e per promuovere i legami e le identità territoriali;

c. garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse

locale;

d. attuare forme di coordinamento e di cooperazione con altre biblioteche ed istituzioni culturali, svolgendo le funzioni di Biblioteca Centro - Rete per l'area del Sistema Bibliotecario del Medio Novarese (distretti 53, 54) ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 78/1978 e della D.G.R. 6 marzo 1995, n. 110-43623 adottata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 78/1978.

ART. 3) Servizi.

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 2, la Fondazione svolge i seguenti servizi:

a. raccogliere ed ordinare informazioni e materiale bibliografico e documentario, tenendo conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui opera;

b. accrescere e incrementare il patrimonio bibliografico e documentario della Sezione di Storia Locale;

c. promuovere l'uso delle sue raccolte, sia attraverso i normali canali della lettura e del prestito, sia organizzando servizi di informazione e di promozione alla lettura;

d. predisporre, anche in collaborazione con altri Enti e associazioni, un programma annuale di attività culturale;

e. svolgere funzioni di supporto all'attività scolastica e riservare, all'interno della Fondazione, un apposito spazio, denominato Sezione Ragazzi, che possieda aree funzionali tali da favorire l'abitudine alla lettura, alla formazione autodidatta, alle ricerche e alle attività di gruppo degli studenti;

f. estendere i propri servizi ad altre biblioteche, anche nell'ambito del Sistema Bibliotecario di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 78/1978;

g. assicurare ai lettori ed agli studiosi un servizio di assistenza e di informazione bibliografica, predisponendo cataloghi di consultazione del materiale documentario

posseduto;

h. assicurare un attivo servizio di prestito interbibliotecario con tutte le biblioteche italiane e un servizio di informazione bibliografica anche attraverso adeguati supporti informatici e l'inserimento nel Servizio Bibliografico Regionale e nel Servizio Bibliografico Nazionale (SBN);

i. assicurare un servizio di riproduzione ai fini della conservazione, della documentazione e della ricerca.

ART. 4) Altri compiti

La Fondazione assume inoltre i seguenti compiti:

a) assicurare la custodia, la conservazione e la valorizzazione e l'incremento delle sezioni speciali volute dal Fondatore: opere di storia locale, opere rare di pregio, autografi, stampe, medaglie e monete, nonché di altri fondi omogenei oggetto di eventuali future donazioni;

b) assicurare la custodia, la valorizzazione e l'eventuale aggiornamento della sala dei ricordi familiari, anch'essa voluta per testamento dal Fondatore;

c) assicurare la conservazione e la custodia delle sale di rappresentanza e della cappella, da tenere a disposizione del Comune per gli usi e gli adempimenti di cui al testamento del Fondatore.

ART. 5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio lasciato dal Fondatore e dai beni successivamente acquisiti.

Il patrimonio è indicato negli inventari.

Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione relative all'immobile della Fondazione sono a carico del Comune, che non le defalcherà dal corrispettivo di cui al successivo art. 6, lett. c).

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi ed analoghi settori e condizioni;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della fondazione o a loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate e collegate, salvo che tali prestazioni e cessioni non costituiscano attività di cui all'oggetto sociale;

d) le corresponsioni a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di

quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, una volta istituito, e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo decisione assunta dall'organo amministrativo. Fino al momento in cui non venga istituito tale Ufficio, il parere sarà dato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Detto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione sarà tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio a mezzo posta elettronica certificata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART.6) Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) dagli introiti derivanti da manifestazioni culturali, servizi e pubblicazioni;
- c) da uno stanziamento annuo a carico del Bilancio comunale non inferiore ad Euro 155.000,00 con gli opportuni adeguamenti Istat.

Stanziamento che l'Amministrazione Comunale si è obbligata ad aggiornare, in rapporto ai maggiori oneri che la Fondazione dovesse sostenere, sia per l'espansione dei servizi, sia per il trattamento del personale, al fine di assicurare un soddisfacente funzionamento dell'Ente. Il Comune corrisponderà alla Fondazione

l'importo dello stanziamento annuo in un'unica rata, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione;

d) da donazioni e contributi ordinari o straordinari di cittadini ed Enti pubblici e privati, escluse le somme espressamente destinate ad incremento patrimoniale;

e) dai contributi della Regione Piemonte e di altri Enti territoriali.

Le rendite e le risorse della Fondazione dovranno essere impiegate per la realizzazione dei fini della Fondazione medesima.

ART. 7) Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Direttore;
4. il Revisore dei Conti.

ART. 8) Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non superiore a cinque membri e cioè:

1. una nipote del Fondatore o, in mancanza, un altro membro della famiglia designato dal Sindaco pro-tempore di Borgomanero;
2. il Sindaco pro-tempore di Borgomanero, membro di diritto o da un suo delegato;
3. un membro designato dal Sindaco di Borgomanero tra quanti abbiano dimostrato fattivamente di sostenere o partecipare alle attività della Fondazione o di promuoverne positivamente le finalità;
4. un membro designato dalla Curia di Novara;
5. un membro designato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, su proposta del Direttore regionale che esercita le funzioni di Sovrintendenza

Bibliografica per il Piemonte ai sensi del D.P.R. n. 3/1972 e della L.R. 78/1978.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni e la sua scadenza convenzionale è fissata alla data del 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato. I membri eletti sono rieleggibili. La carica di membro del Consiglio è gratuita.

Qualora non vi fosse un membro nella famiglia disposto a partecipare al consiglio, il posto ad esso riservato sarà assegnato, con nomina disposta dal Sindaco pro-tempore di Borgomanero, a persona che abbia dimostrato di sostenere o partecipare alle attività della Fondazione o di promuoverne positivamente le finalità.

ART. 9) Consiglio di Amministrazione - Funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al Regolamento dei rapporti con il personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione, nonché il rispetto delle volontà testamentarie.

In particolare provvede a:

1. eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fra i suoi membri;
2. approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente e, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
3. deliberare le modifiche statutarie e l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione;
4. svolgere le funzioni e deliberare nelle materie di cui all'art. 6 della L.R. 78/1978;
5. determinare annualmente il compenso spettante al Revisore dei Conti;
6. predisporre una relazione annuale sulle attività svolte dalla Fondazione, che verrà successivamente resa pubblica alla cittadinanza, come previsto dal testamento del Fondatore;
7. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla Legge, dal presente

Statuto e dal Regolamento;

8. decidere circa la devoluzione dei beni in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato con cinque giorni di preavviso, deve riunirsi almeno tre volte all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo richieda il Direttore, ovvero due o più membri del consiglio medesimo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. Le stesse sono verbalizzate dal Direttore con funzione di segretario o, in caso di assenza di quest'ultimo, da persona indicata dal Presidente.

Le votazioni saranno a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti singole persone. Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate da almeno quattro membri, salvo il disposto dell'art. 16 ultimo comma del Codice Civile.

ART. 10) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato soltanto per un secondo quinquennio. L'incarico di Presidente è gratuito. Al medesimo non spetta rimborso spese per lo svolgimento delle mansioni ordinarie.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare la Fondazione;
- b) convocare e presiedere il Consiglio;
- c) vigilare sulla vita dell'istituzione e sull'attività del Direttore;
- d) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere da lui espressamente delegato.

ART. 11) Il Direttore

Il Direttore, nominato in esito a procedura di evidenza pubblica, svolge i seguenti compiti:

a) assicura la conservazione ottimale del patrimonio documentario, nonché degli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, della cui custodia è responsabile;

b) assicura l'incremento delle raccolte documentarie;

c) provvede alle attività di ordinamento e catalogazione delle raccolte, nonché all'aggiornamento degli inventari;

d) garantisce la migliore organizzazione e il corretto funzionamento di tutti i servizi, nonché la piena osservanza, sia da parte del personale, sia da parte degli utenti, delle norme che regolano la vita e l'attività dell'istituzione;

e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per le parti di sua competenza o a lui delegate e le disposizioni del suo Presidente;

f) informa il Presidente di tutto ciò che può influire sull'andamento dei servizi al fine di provocare i provvedimenti di competenza del consiglio, ivi comprese le eventuali modifiche del Regolamento;

g) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12) Il Revisore dei Conti - Organo di controllo monocratico

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio Comunale tra esperti professionisti nel settore economico, operanti nel Comune o nella Provincia e rimane in carica per cinque anni rinnovabili.

Il Revisore svolge funzioni di controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione. In particolare:

1. dà parere, se richiesto, al Consiglio di Amministrazione su ogni questione relativa alla situazione patrimoniale o alla gestione economico finanziaria di esercizio;

2. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;

3. esprime il suo parere mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e consuntivo;

4. effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13) Regolamenti

Con appositi regolamenti deliberati nei modi previsti dall'art. 9, punto 3, saranno stabilite norme di esecuzione del presente Statuto, l'ordinamento interno della Fondazione e l'uso pubblico della biblioteca, nonché le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività e di quiescenza del Direttore e di tutto il personale della Fondazione.

ART. 14) Trasmissione atti.

Ogni ipotesi di modificazione statutaria, prima di essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, deve avere ottenuto il parere favorevole del Comune di Borgomanero.

Entro quindici giorni dalla loro adozione, devono essere trasmessi all'Amministrazione Comunale e alla Direzione Regionale, che esercita le funzioni di Sovrintendenza Bibliografica per il Piemonte ai sensi del D.P.R. 3/1972 e della L.R.

78/1978, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti a:

- nomina e revoca degli organi della Fondazione;

- regolamenti;

- approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;

- approvazione della relazione annuale sulle attività della Fondazione di cui al punto

6, dell'art. 9 del presente Statuto;

- approvazione di mutui.

Entro quindici giorni dalla loro adozione, devono essere trasmessi all'Amministrazione Comunale e alla Regione Piemonte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti le modifiche statutarie.

ART. 15) Bilanci e Libri sociali

Ai fini della redazione del Bilancio, l'esercizio della fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo sociale provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il rendiconto deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Presso la sede sociale, oltre ai bilanci della fondazione sono tenuti, a cura degli amministratori:

a) il libro degli aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

ART. 16) Diritto di esaminare i libri sociali

Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 117/2017 gli aderenti hanno diritto esaminare i libri sociali tenuti presso la sede della Fondazione.

ART.17) Estinzione

In caso di estinzione dell'Ente deliberata ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice Civile e degli artt. 12 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Piemonte provvederà alla devoluzione dei beni, in conformità alla decisione presa dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

F.TO IN ORIGINALE DA:

GIOVANNI TINIVELLA

DOT. ERRICO ALFANI NOTAIO